

# GR\_GERICHTE ZK1 2018 140 vom 17. August 2021

GR Gerichte, 2021-08-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_ZK1\\_2018\\_140](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZK1_2018_140)

FR: GR\_GERICHTE ZK1 2018 140 du 17 août 2021

IT: GR\_GERICHTE ZK1 2018 140 del 17 agosto 2021

## Regeste

provvedimenti cautelari | Berufung ZGB Sachenrecht

## Erwägungen

### E. 1

Giusta l'art. 308 cpv. 1 lett. b CPC le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili mediante appello. Ove si tratti di controversie patrimoniali l'appello è ammissibile unicamente se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata è di almeno CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC). Se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice (art. 91 cpv. 2 CPC).

#### E. 1.1

In concreto, non essendosi le parti pronunciate in merito al valore litigioso, è stato determinato dal giudice di prima istanza un valore litigioso superiore a CHF 10'000.00. Le appellate contestano tale conclusione, sostenendo essenzialmente che il valore litigioso consisterebbe nel valore del diritto di passo, ossia in concreto nel valore di uno spazio di 6-7 metri quadri, necessario per garantirgli il passaggio pedonale. Considerando un valore al metro quadro di CHF 300.00, il valore litigioso ammonterebbe quindi a CHF 2'100.00. A loro avviso anche considerando eventuali inconvenienti supplementari, l'aggravio per il passo necessario non potrebbe comunque eccedere il valore di CHF 4'000.00, ragion per cui il gravame si rivelerebbe irricevibile.

#### E. 1.2

La domanda volta all'iscrizione di una servitù di passo ha natura patrimoniale. Laddove la contestazione riguarda l'esistenza della servitù – e non la sua estensione – il valore litigioso è determinato dall'aumento di valore che la stessa procurerebbe al fondo dominante oppure, qualora tale importo si rivelasse più elevato, dalla diminuzione di valore cagionata al fondo serviente (DTF 80 II 311 consid. 1; TF 5A\_713/2017 del 07.06.2018 consid. 1.2.3; Francesco Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2a ed., Lugano 2017, N. 31 (v) ad art. 91 CPC; Peter Diggelmann, in: Brunner/Gasser/Schwander (edit.), Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Art. 196 ZPO, 2a ed., Zurigo 2016, N. 39 ad art. 91 ZPO). Alla luce di quanto precede va anzitutto rilevato che il metodo per stabilire il valore litigioso applicato dalle appellate non trova alcun riscontro in dottrina e giurisprudenza. Deve piuttosto essere stabilito l'aumento di valore che il diritto di passo procurerebbe al fondo – altrimenti non accessibile – delle qui appellate. In concreto quanto stabilito dal Tribunale regionale appare alquanto verosimile. È infatti altamente plausibile che per un'abitazione di paese nel Comune di B.\_\_\_\_\_ senza un

accesso garantito – e avente di conseguenza un valore limitato –, l'iscrizione di un diritto di passo atto a garantirne l'accesso in ogni tempo e senza impedimenti, comporti per il fondo un aumento di valore di almeno CHF 30'000.00. Essendo quindi già l'aumento di valore del fondo dominante plausibilmente superiore ai CHF 10'000.00 non occorre valutare la diminuzione di valore cagionata al fondo serviente. Tenuto conto di quanto sopra l'appello è quindi da ritenersi ammissibile. 2. L'art. 261 cpv. 1 CPC statuisce che se l'istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo, e la lesione è tale da arrecargli un

#### **E. 4**

/ 12

#### **E. 5**

/ 12 pregiudizio difficilmente riparabile, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari A norma dell'art. 694 CC, il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo a una strada pubblica, può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità (cpv. 1). La domanda è diretta in primo luogo contro il vicino dal quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione del passo; in secondo luogo contro coloro per i quali il passaggio è di minor danno (cpv. 2). Nella determinazione del passo necessario bisogna aver riguardo agli interessi delle due parti (cpv. 3). 2.1. Anzitutto va osservato che – contrariamente a quanto sembrano sostenere gli appellanti, e come invece rettamente ritenuto dal giudice di prima istanza – un provvedimento cautelare entra in linea di conto anche quando il richiedente non è ancora titolare del diritto materiale che vuole salvaguardare. Nell'ambito dei provvedimenti cautelari è infatti sufficiente che la parte richiedente renda verosimile la sussistenza di una pretesa materiale da tutelare. In altre parole, egli è dunque tenuto a rendere verosimile la legittimità della sua domanda principale. La verosimiglianza è una nozione giuridica indeterminata che lascia al giudice un ampio margine di apprezzamento. La nozione stessa implica un pronostico, per cui è data anche allorquando si debba contare con la possibilità di un'erronea supposizione. Un fatto è reso verosimile laddove il giudice, basandosi su elementi oggettivi, ha l'impressione che esso si sia prodotto, senza escludere la possibilità che quel fatto si sia svolto altrimenti (Francesco Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2a ed., N. 20 ad art. 261 CPC; Andreas Güngerich, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol. 2, Berna 2012, N. 14 segg. ad art. 261 ZPO; Thomas Sprecher, in: Spühler/Tenchio/Infanger (edit.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., Basilea 2017, N. 15 ad art. 261 ZPO e riferimenti ivi citati). Per i provvedimenti cautelari è applicabile la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Nelle cause sottoposte a tale procedura il giudice esamina sommariamente il fondamento giuridico della pretesa ed emette una decisione provvisoria che non regola definitivamente la situazione giuridica delle parti (Trezzini, op. cit., N. 8 ad art. 254 CPC). Da esaminare è quindi in concreto se il buon fondamento della causa di merito, ossia la costituzione di diritto di passo a norma dell'art. 694 CC, a favore del fondo n. 818 RFD di B. \_\_\_\_\_ e a carico del fondo n. 819 RFD, è stato reso verosimile.

#### **E. 6**

/ 12 2.2. Nel caso in esame, con appello dell'8 ottobre 2018 gli appellanti sollevano in particolare che in concreto non sussisterebbero le condizioni per la concessione di un diritto

di passo ai sensi dell'art. 694 CC, e non vi sarebbe pertanto alcun diritto da tutelare mediante un provvedimento cautelare. Infatti, avendo le appellate ritirato la domanda presentata al Comune di B.\_\_\_\_\_ – concernente la concessione di un diritto di passo necessario pubblico – prima di ricevere la relativa decisione, esse non avrebbero reso verosimile l'impossibilità di ottenere un accesso facendo capo agli strumenti offerti dal diritto pubblico, circostanza necessaria per l'eventuale ammissione da parte del giudice civile di diritto di passo ai sensi dell'art. 694 CC. Gli appellanti asseriscono poi che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale regionale, il fatto che il Tribunale amministrativo con decisione dell'8 maggio 1996 abbia annullato l'istituzione del diritto di passo pedonale pubblico gravante i fondi n. 816, 361, 818 e 819 RFD di B.\_\_\_\_\_ – avendolo considerato come una rilevante intrusione nella proprietà e non riconoscendo la sussistenza di un interesse pubblico preponderante – sarebbe per la presente fattispecie privo di significato. Infatti si tratterebbe di due situazioni diverse e pertanto, sulla base di tale sentenza, non può essere ritenuto che siano state esaurite le vie di diritto pubblico. Gli appellanti rimproverano poi al giudice di prime cure un'errata interpretazione dell'art. 63 cpv. 4 della Legge edilizia del Comune di B.\_\_\_\_\_ (in seguito: LE). 2.3. Le appellate dal canto loro sostengono che, in virtù dell'art. 261 cpv. 1 CPC, l'esaurimento dei mezzi di diritto pubblico debba essere solamente reso verosimile, come avvenuto nella fattispecie. Esse fanno essenzialmente valere che oggi non vi sarebbe più alcuna via di diritto pubblico possibile per ottenere l'accesso al proprio fondo, avendo la decisione dell'8 maggio 1996 del Tribunale amministrativo fissato in termini definitivi i diritti di passo nel contesto del diritto pubblico. Le appellate, seguendo le argomentazioni del giudice di prima istanza, richiamano poi la predetta decisione del Tribunale amministrativo, asserendo che se è stato negato un interesse pubblico per la costituzione di un diritto di passo attraverso quattro particelle, ancor meno potrebbe essere giustificato e ritenuto di interesse pubblico quello a carico di un unico fondo, e ciò in base al principio in *majore minus*. Non essendovi quindi un interesse pubblico, esse hanno ritirato la domanda presentata al Comune di B.\_\_\_\_\_ in data 3 ottobre 2017, procedendo per l'unica via possibile, e meglio quella privata. Le appellate asseriscono inoltre che, come statuito dal giudice di prima istanza, l'art. 63 cpv. 4 LE non sarebbe lo strumento adeguato per poter istituire un diritto di passo pubblico attraverso una proprietà privata.

## **E. 7**

/ 12 2.4. Il diritto all'accesso necessario dell'art. 694 CC costituisce, come altre restrizioni indirette della proprietà un'“espropriazione di diritto privato”. Per questo motivo la giurisprudenza ne subordina la concessione a premesse rigorose. La pretesa all'ottenimento di un diritto di passo necessario fondato sui rapporti di vicinato può essere fatta valere solo in presenza di un vero stato di necessità. Vi è un tale stato di necessità quando non esiste un accesso alla pubblica via o lo stesso si rivela insufficiente per poter utilizzare il fondo in modo conforme alla sua destinazione. Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, se il diritto pubblico consente di ottenere un accesso idoneo, non sussiste uno stato di necessità che giustifichi un passo necessario ai sensi dell'art. 694 CC. Per invocare quest'ultima norma, in altri termini, il proprietario deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per ottenere la creazione di un accesso adeguato con gli strumenti che il diritto pubblico gli mette a disposizione (TF 5A\_223/2013 del 12.03.2014 consid. 2.1, DTF 136 III 130 consid. 3.1 e 3.3.1; Rey/Strebel, in: Geiser/Wolf (edit.), *Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II*, 6a ed., Basilea 2019, N. 6 seg. ad art. 694 ZGB). In concreto è pacifico che l'unica norma di diritto pubblico che potrebbe trovare applicazione è l'art. 63 cpv. 4 LE di B.\_\_\_\_\_, nel quale

è statuito che: L' autorità edilizia può prescrivere la costruzione di accessi ed uscite comuni, oppure obbligare i proprietari di impianti esistenti a consentirne a terzi l' uso in comune dietro versamento di adeguato indennizzo, qualora tale misura risulti necessaria nell' interesse pubblico. 2.4.1. Nel caso in esame, come detto, le appellate avevano inizialmente inoltrato una domanda al Comune di B.\_\_\_\_\_ per la costituzione di un diritto di passo salvo poi ritirarla, con scritto del 3 settembre 2018, ritenendo esse stesse non adempiuto il necessario presupposto dell' interesse pubblico. Ora, se da un lato è vero che, come sostenuto dagli appellanti, con tale agire le appellate non dispongono di una sentenza di diritto pubblico passata in giudicato atta a comprovare l' esaurimento dei mezzi di diritto pubblico, d' altro canto è da ritenere che scopo della giurisprudenza sopracitata non è quello di causare procedure di diritto pubblico, aventi quale scopo quello di poter poi comprovare dinnanzi al giudice civile – nell' ambito di una procedura sommaria – di aver tentato senza successo la via pubblica. Laddove la via di diritto pubblico risulta impraticabile non si può esigere che essa venga comunque espedita. Nella presente procedura, trattandosi di una procedura sommaria, è quindi sufficiente che venga reso verosimile il mancato interesse pubblico presupposto dall' art. 63 cpv. 4 LE, e di conseguenza il mancato bisogno di espedire tale via di diritto pubblico.

#### **E. 8**

/ 12 2.4.2. A tal proposito, nella decisione oggetto del presente gravame, il giudice di prima cure ha in primo luogo ritenuto che, alla luce della decisione del Tribunale amministrativo dell' 8 maggio 1996, è fuori discussione che oggi l' autorità comunale di B.\_\_\_\_\_ proceda con la creazione di un passo pubblico lungo il tracciato delle particelle n. 816, 361, 818 e 819 RFD di B.\_\_\_\_\_. Mediante gli strumenti di diritto pubblico non sarebbe quindi possibile creare un collegamento adeguato inteso come passo pubblico gravante tali fondi. Tuttavia, come rettamente ritenuto dagli appellanti, tale circostanza è irrilevante per il caso in esame, riguardando questo una diversa fattispecie. In concreto è infatti unicamente stato richiesto un diritto di passo a favore del fondo delle appellate e a carico di quello degli appellanti. Diversa era invece la fattispecie oggetto della precitata sentenza, riguardando essa la costituzione di un diritto di passo pubblico a favore del Comune e a carico dei fondi n. 816, 361, 818 e 819 RFD di B.\_\_\_\_\_ per collegare i quartieri di E.\_\_\_\_\_. Va inoltre precisato che nella sentenza del Tribunale amministrativo è stato annullato il diritto di passo gravante i fondi n. 816, 361, 818 e 819 essendovi un percorso alternativo sulla strada pubblica, ed essendo di conseguenza stato negato un interesse pubblico preponderante atto a giustificare la rilevante intrusione nella proprietà dei fondi gravati. Contrariamente a quanto fatto valere dalle appellate l' interesse pubblico non è quindi in tal caso stato negato per il numero di fondi toccati, ma piuttosto per il fatto che sussisteva una via alternativa sulla via pubblica. Il principio a majore minus invocato è pertanto inapplicabile. Tenuto conto di quanto precede, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale regionale, la decisione del Tribunale amministrativo non può quindi essere considerata quale conferma dell' assenza di un diritto di passo pubblico nel caso concreto. 2.4.3. Il Tribunale regionale ha inoltre ritenuto che l' art. 63 cpv. 4 LE non sarebbe in concreto applicabile, riguardando la situazione in esame un accesso pedonale privato ed essendo quindi una questione di interesse privato e non pubblico. Ciò è contestato dagli appellanti, secondo i quali l' ammissione di un diritto di passo pubblico non dipende dal numero di fondi toccati. A loro avviso infatti garantire un accesso sufficiente ai fondi rientra nei compiti di diritto pubblico, i quali sono da adempiere indipendentemente dal numero di persone toccate. Gli appellanti rimproverano poi al giudice di prima cure di aver limitato l' applicazione 63 cpv. 4 LE alle

zonizzazioni e alle nuove costruzioni, ciò sarebbe contrario al tenore letterario della disposizione e si rivelerebbe pure inconciliabile con l'interpretazione estensiva datagli dal Consiglio comunale del Comune di B.\_\_\_\_\_. Lo stesso

#### **E. 9**

/ 12 Consiglio comunale, a seguito della domanda presentata dalle appellate, aveva infatti aperto un procedimento relativo al diritto di passo necessario pubblico "dal punto di vista dell'urbanizzazione". Per quanto concerne quest'ultima censura va precisato che - a differenza di quanto asserito dagli appellanti - il giudice di prima istanza non ha limitato il campo di applicazione dell'art. 63 LE. Egli ha piuttosto ritenuto che la giurisprudenza evoca dagli appellanti, facente riferimento a situazioni di zonizzazioni o nuove costruzioni, non torni applicabile nella presente fattispecie, riguardando questa una diversa situazione, e meglio la concessione di un diritto di passo pedonale privato a favore di un'abitazione esistente da anni. Ora, da un esame sommario della presente fattispecie risulta verosimile che in concreto non vi sia alcun interesse pubblico. Come rettamente sostenuto dal giudice di prima istanza in concreto si tratta unicamente di garantire un accesso pedonale di pochi metri a un'abitazione esistente da anni. Un interesse pubblico alla costituzione di un tale accesso non è ravvisabile. Va poi evidenziato che gli appellanti stessi, con osservazioni del 22 agosto 2019, hanno prodotto la presa di posizione del 7 gennaio 2019 del Comune di B.\_\_\_\_\_ nella procedura dinnanzi al Tribunale amministrativo, nella quale il Comune ha fatto valere che, ai sensi del diritto pianificatorio, il fondo n. 818 RFD di B.\_\_\_\_\_ è da considerarsi urbanizzato. Il Comune in tale presa di posizione ha quindi escluso un interesse pubblico alla realizzazione di un diritto di passo necessario pubblico. Si osserva poi che dalla presa di posizione del 7 gennaio 2019 del Comune emerge che nell'ambito di tale procedura anche gli appellanti stessi sollevano un mancato interesse pubblico per la creazione di un diritto di passo ai sensi dell'art. 63 cpv. 4 LE. Alla luce di quanto precede appare quindi verosimile che non vi sia alcun interesse pubblico alla concessione di un diritto di passo e che pertanto l'art. 63 cpv. 4 LE non trova in concreto applicazione. 2.5. Gli appellanti censurano poi che in concreto mancherebbe comunque uno stato di necessità potendo le appellate accedere al proprio fondo attraverso il tunnel pedonale sui fondi n. 816 e 361 RFD di B.\_\_\_\_\_ o che comunque potrebbe essere creato un accesso a nord direttamente sulla strada pubblica. Essendovi una via alternativa non vi sarebbe inoltre, a mente degli appellanti, alcuna lesione tale da arrecare alle appellate un pregiudizio difficilmente riparabile. Le appellate evidenziano invece che anche l'accesso al loro fondo tramite il tunnel pedonale non è garantito non essendovi un diritto di passo iscritto a registro fondiario. Inoltre, essendo il passaggio attraverso tale tunnel più lungo e toccando due fondi,

#### **E. 10**

/ 12 si giustificerebbe la concessione di un diritto di passo da parte dei cui appellanti, causando questo a loro un minor danno. La creazione di un accesso a nord sarebbe invece onerosa e possibile unicamente attraverso importanti lavori di demolizione e rifacimento. 2.5.1. In concreto lo stato di necessità non può che essere confermato. Le appellate non dispongono infatti di alcun accesso garantito al proprio fondo, essendo anche il passaggio attraverso il tunnel pedonale precario. Tale accesso potrebbe infatti essere impedito in qualsiasi momento dai proprietari dei fondi n. 816 e 361 RFD di B.\_\_\_\_\_, non essendovi alcun diritto iscritto a registro fondiario. Nulla cambia il fatto che in passato tale passaggio sia stato occasionalmente utilizzato. Appare inoltre verosimile che la creazione di un

accesso a nord direttamente sulla strada pubblica, non è possibile o comunque solo difficilmente realizzabile e che questo comporterebbe un grande onere per le appellate. Il giudice di prima cure ha quindi rettamente ritenuto che, secondo la ponderazione degli interessi in gioco, la richiesta di un diritto di passo a carico del fondo degli appellanti risulta proporzionale. La via attraverso il fondo degli appellanti risulta infatti essere la più breve e in tal modo verrebbe gravato unicamente un fondo, anziché due. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non può essere rimproverato al giudice di prima istanza di aver constatato, nella ponderazione degli interessi in gioco, che l'abitazione degli appellanti è un'abitazione secondaria. La legge stessa statuisce infatti che il diritto di passo è da richiedere a coloro per i quali il passaggio è di minor danno. Per tale valutazione vanno quindi considerati tutti gli elementi a disposizione, e il fatto che un'abitazione sia secondaria e non primaria, e quindi non utilizzata tutti i giorni, è senza dubbio di rilevanza. 2.5.2. Anche per quanto concerne il presupposto della lesione o la minaccia della lesione di un diritto e il conseguente pregiudizio difficilmente riparabile, così come per quanto riguarda l'urgenza della misura cautelare, la decisione di prima istanza è da confermare. Quanto fatto valere dagli appellanti, e meglio che non vi sarebbe alcun pregiudizio essendovi una via alternativa, non può essere seguito. Invero, come sopraesposto anche l'accesso tramite il tunnel pedonale non è garantito e potrebbe venire ostruito in qualsiasi momento. Di conseguenza, alla luce di ciò e a fronte della domanda di costruzione presentata dagli appellanti al Comune di B. \_\_\_\_\_ – riguardante la costruzione di un muro a confine tra i fondi n. 818 e 819 RFD di B. \_\_\_\_\_ e la posa di una recinzione a confine con la strada comunale – vi è per le appellate con ogni evidenza il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

## **E. 11**

/ 12 2.6. Infine, per quanto concerne l'asserita perenzione del diritto a richiedere delle misure provvisoriale in ambito civile, si rileva che le argomentazioni degli appellanti risultano prive di fondamenta per il caso concreto. Essi fanno infatti unicamente riferimento alle tempistiche della procedura di diritto pubblico avviata in data 3 ottobre 2017 dalle appellate e poi ritirata. Si osserva ad ogni modo che il diritto di richiedere delle misure provvisoriale non si perime. Vero è tuttavia che il fatto che l'istante abbia temporeggiato durante parecchi mesi da quando ha saputo del pregiudizio o del rischio di pregiudizio, potrebbe significare che una protezione non è necessaria, rispettivamente può costituire un abuso di diritto richiederla (Trezzini, op. cit., N. 203 ad art. 261 CPC e riferimenti ivi citati; Sprecher, op. cit., N. 41 segg. ad art. 261 ZPO). Ora vero è che le appellate già in data 3 ottobre 2017 avevano inoltrato una domanda di passo al Comune di B. \_\_\_\_\_, a seguito delle ostruzioni del passaggio da parte degli appellanti. Tuttavia dagli atti risulta che gli appellanti hanno presentato la domanda di costruzione al Comune di B. \_\_\_\_\_ in data 19 luglio 2018. In tale momento si è quindi realmente concretizzato il rischio di un pregiudizio per le appellate, le quali hanno inoltrato l'istanza al Tribunale regionale in data 30 luglio 2018. Pertanto è in ogni caso da ritenere che le appellate abbiano agito tempestivamente. 2.7. Tenuto conto di tutto quanto precede, secondo un esame giuridico provvisorio e sommario della fattispecie e senza pregiudizio per la sentenza di merito, l'appello deve essere respinto e di conseguenza la decisione del 25 settembre 2018 del Tribunale regionale confermata. 3. La tassa di giustizia è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 9 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in causa civili (OECC; CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia in procedure d'appello compresa tra CHF 1'000.00 e CHF 30'000.00. In considerazione di tutti gli elementi si giustifica di fissare

la tassa di giustizia a CHF 4'000.00. Poiché in sede di appello gli appellanti sono risultati integralmente soccombenti, la tassa di giustizia deve essere posta integralmente a loro carico (art. 106 cpv. 1 CPC). Il Tribunale cantonale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, qualora queste siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA; DTF 139 III 334 consid. 4.3). Avendo le appellate protestato le ripetibili, in concreto le indennità a titolo di ripetibili per la presente procedura (IVA e spese incluse) sono stabilite discrezionalmente in CHF 2'000.00.

## **E. 12**

/ 12 La Prima Camera civile pronuncia: 1. L'appello è respinto. 2. La tassa di giustizia per la procedura d'appello, di CHF 4'000.00, è posta in solido a carico di A1./A2. \_\_\_\_\_. 3. A1./A2. \_\_\_\_\_ sono condannati in solido a versare a C. \_\_\_\_\_ e D. \_\_\_\_\_ CHF 2'000.00 a titolo di ripetibili per la procedura d'appello. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.